

AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari disciplinata dal D.Lgs. 385/1993 (testo unico bancario) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia

Disciplina generale

Il presente Avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai **Fogli Informativi** relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le succursali della Società, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.fin-solution.com.

In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, al richiedente deve essere consegnata copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.

Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il Documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.

I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.

Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il Documento di sintesi.

I contratti indicano il tasso di interesse, il parametro ed i criteri di indicizzazione e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza si applicano:

- il tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
- gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 118 del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario) come modificato dalla Legge 248/06. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dei punti precedenti sono inefficaci.

Entro sessanta giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicate nella comunicazione inviata, il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Disciplina specifica dei consumatori

Inoltre, i contratti nei quali il cliente assume la veste di consumatore indicano:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG/ISC;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG/ISC può essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG/ISC. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;

- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG/ISC.

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

- il TAEG/ISC equivale al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- la scadenza del contratto è a trenta mesi;
- gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG/ISC e del relativo periodo di validità.

La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

Procedure di reclamo

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Finsolution SpA – Ufficio Reclami – Via Italia, 28 – 20052 Monza (MI), entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della FINSOLUTION SPA saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la Finsolution SpA stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda. Qualora il Cliente sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto del ricorso presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva non è stata eseguita dalla FINSOLUTION SPA) può presentare un ricorso, ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Il cliente che abbia proposto un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve darne tempestiva comunicazione, inviando a FINSOLUTION SpA copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata;